

Codice DB0710

D.D. 9 novembre 2010, n. 1116

**Occupazione temporanea preordinata all'asservimento ex artt. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Società ENEL Distribuzione S.p.A., degli immobili siti nel Comune di Pagno (CN), necessari per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica amovibile a 15.000/400 Volt n. 1477/CN.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

*Art. 1*

In favore della Società ENEL Distribuzione S.p.A. è disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione d'urgenza preordinata all'asservimento, degli immobili siti nel Comune di Pagno (CN), necessari per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica amovibile a 15.000/400 Volt , n. 1377 (CN), identificati nell'allegato piano particellare (con annessa offerta degli indennizzi a titolo provvisorio per l'asservimento) che forma parte integrante del presente provvedimento.

E' concessa facoltà a ENEL Distribuzione S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i Signori Cucchietti Aldo Giovanni e/o Regolo Roberto, dipendenti di ENEL Distribuzione S.p.A., che procederanno alla compilazione degli stati di consistenza delle aree da occupare per gli scopi indicati in premessa, descritti nel sopraccitato piano particellare che forma parte integrante del presente provvedimento.

I dipendenti ENEL sopraccitati sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione, anche attraverso i legittimi accessi.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della ENEL Distribuzione S.p.A.

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

*Art. 2*

L'occupazione d'urgenza disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stabilito con la Determinazione dirigenziale del Settore regionale Opere Pubbliche n. 2547 in data 27.10.2008 , citato in premessa .

*Art. 3*

L'occupazione è sottoposta alla condizione sospensiva prevista all'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di ENEL Distribuzione S.p.A., notificato nonché eseguito tramite l'immissione nel possesso entro tre mesi dalla data del presente provvedimento.

*Art. 4*

L'occupazione d'urgenza prevede, a carico dei fondi interessati, tra gli altri, i seguenti vincoli :

– la realizzazione di una fascia di rispetto preclusa a coltivazioni arboree d'alto fusto larga 2,00 metri per parte asse linea elettrica:

– qualora a ENEL Distribuzione S.p.A. fosse impedito l'accesso alle proprietà suddette, sia per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso, sia per l'inizio dei lavori di costruzione dell'elettrodotto in parola, ENEL medesima potrà avvalersi della forza pubblica;

– le Ditte proprietarie potranno proseguire le coltivazioni normali e consuetudinarie compatibilmente con la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto.

#### *Art. 5*

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di occupazione, sarà notificato, a cura di ENEL Distribuzione S.p.A. ai proprietari dei fondi, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 9.

#### *Art. 6*

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nell'allegato piano di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità, come previsto dall'art. 22 bis e conformemente all'art. 44 del D.P.R. n. 327/ 2001 e s.m.i..

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32-38 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i e tenuto conto dello stato di manutenzione o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

#### *Art. 7*

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto al Settore Regionale Attività Negoziabile e Contrattuale – Espropri – Usi Civici, via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a ENEL Distribuzione S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 bis comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

In caso affermativo, i proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento delle indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di ENEL Distribuzione S.p.A.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso contrario, i proprietari, nel medesimo termine di trenta giorni successivi alla immissione in possesso, potranno:

– designare un tecnico di propria fiducia per la determinazione definitiva dell'indennità (ai fini della procedura ex art. 21, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.);

– presentare osservazioni scritte e/o depositare documenti da cui risultino elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'indennità definitiva di asservimento.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura del medesimo Settore regionale, la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di Cuneo.

Si informano i proprietari che è in loro diritto di stipulare l'atto di costituzione volontaria del diritto di servitù di elettrodotto ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e s.m.i., con le

maggiorazioni ivi previste, fino alla data di emanazione del successivo provvedimento finale di asservimento.

E' posta a carico della ENEL Distribuzione S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

*Art. 8*

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, é determinata provvisoriamente (ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.), sulla base dell' indennità provvisoria di asservimento di cui precedente art. 6 del presente provvedimento.

Per la suddetta occupazione ENEL Distribuzione S.p.A. corrisponderà alle Ditte di cui sopra, a decorrere dalla data di immissione in possesso, l'indennità prevista dall'art. 50 del D.P.R. 327/2001, calcolata sulla base dell'indennità, che amichevolmente od a mezzo perizia, a norma di legge, verrà stabilita per l'imposizione definitiva della servitù di elettrodotto.

ENEL Distribuzione S.p.A. provvederà, inoltre, al risarcimento degli eventuali danni che dovessero essere causati durante le operazioni di occupazione e di costruzione dell'elettrodotto.

*Art. 9*

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della ENEL Distribuzione S.p.A., alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di occupazione d'urgenza e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con l'immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi.

*Art. 10*

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

*Art. 11*

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 2005.

In alternativa, é possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto.

Il Dirigente  
Marco Piletta